

Capitolato Tecnico

Servizio, a titolo gratuito, di messa in sicurezza, bonifica, trasferimento, demolizione e avvio al recupero/riuso/smaltimento dei materiali prodotti dalla demolizione della nav "Fedel Moon" ormeggiata nel Porto Commerciale di Reggio Calabria (RC)

LOTTO UNICO : NAVE DENOMINATA "FEDEL MOON"

IMO N. 7639599

CIG : n. 6504047D5D

Sommario

1. Premessa	3
2. Descrizione sommaria del servizio	3
3. Modalità di esecuzione del servizio	3
4. Trasferimento delle imbarcazioni	5
5. Gestione ambientale dei rifiuti e del materiale prodotto dallo smantellamento delle navi. ...	5
6. Ulteriori prescrizioni in materia di tutela ambientale	6
7. Assolvimento delle formalità doganali e vendita del materiale prodotto dalla demolizione .	6
8. Prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro.....	7
9. Provvista dei mezzi d'opera	7
10. Esecuzione anticipata del contratto e tempi per l'ultimazione delle attività.	8
11. Consegna del servizio e affidamento delle navi ai fini della distruzione.....	8
12. Consegna del Piano Operativo delle Attività.....	8
13. Ultimazione delle attività.....	9
14. Sorveglianza sulle attività e verifica della conformità del servizio	10
15. Ritardi sull'esecuzione del servizio	10
16. Disciplina e buon ordine delle aree di lavoro.....	10
17. Responsabilità per danni e Assicurazioni	11
18. Subappalto.....	12
19. Normativa anticorruzione	13
20. Normativa di Riferimento	14
Annexo A – Scheda tecnica Fedel Moon	16

1. Premessa

1. Il presente capitolato disciplina il servizio – a titolo gratuito – di demolizione della nave “Fedel Moon”, ormeggiata nel Porto di Reggio Calabria (RC).

Tale nave deve essere demolita, per ordine della competente Autorità Giudiziaria, in quanto impiegata come mezzo di trasporto per immigrazione clandestina.

2. Il vantaggio economico per gli aggiudicatari, che assumono il rischio imprenditoriale di gestione del servizio, consiste nella possibilità di recuperare e rivendere con guadagno o riutilizzare i materiali derivati dalla demolizione delle navi.

2. Descrizione sommaria del servizio

1. Il servizio oggetto del presente capitolato è la **messa in sicurezza, bonifica, trasferimento, demolizione e avvio al recupero/riuso/smaltimento** dei materiali prodotti dalla demolizione della nave Fedel Moon, ormeggiata nel Porto di Reggio Calabria (RC):
2. La descrizione dettagliata della nave è riportata nella scheda “annessa A (Fedel Moon)”.
3. La demolizione delle imbarcazioni deve obbligatoriamente avvenire all’interno del territorio nazionale, sotto controllo doganale.
4. È facoltà dell’Appaltatore scegliere il cantiere navale o l’area in cui dovrà essere eseguito il servizio di demolizione della nave, che dovrà essere dotata delle caratteristiche e delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa. **È onere esclusivo dell’Appaltatore l’acquisizione dei permessi e delle autorizzazioni necessarie per eseguire il servizio nell’area da lui scelta, come anche il sostenimento delle spese per adeguare e attrezzare tale area per l’attività di demolizione.**

3. Modalità di esecuzione del servizio

1. L’Appaltatore è libero di eseguire il servizio con modalità e mezzi di sua scelta.
2. Il servizio appaltato deve essere reso dall’Appaltatore in modo conforme alle normative vigenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nell’espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi e di tutela dell’ambiente. Resta la piena responsabilità dell’Appaltatore sui mezzi d’opera utilizzati o forniti durante l’espletamento del servizio, come anche il controllo delle caratteristiche prescritte.
3. Il servizio si compone – indicativamente – delle seguenti attività:

- a. **Consegna del servizio e affidamento delle navi:** prima della consegna del servizio si procederà a un sopralluogo preventivo, in contraddittorio tra l'impresa e il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.), per verificare lo stato dei luoghi e la possibilità di immediato avvio del servizio.
- b. Contestualmente al sopralluogo, l'Appaltatore presenta al D.E.C. un **Piano Operativo** specificato al successivo art. 12.
- c. **Caratterizzazione dei rifiuti:** l'Appaltatore provvede alla classificazione dei rifiuti da smaltire presenti nelle navi o comunque derivanti dalle attività appaltate, con attribuzione del codice CER, previa determinazione dei contaminanti presenti da parte di un laboratorio certificato Accredia, sia ai fini del trasporto che del corretto smaltimento/recupero del materiale ai sensi della normativa vigente in materia ambientale.
- d. **Acquisizione delle autorizzazioni** e dei permessi necessari per eseguire il servizio.
- e. **Messa in sicurezza delle navi:** l'appaltatore provvede a eseguire tutte le attività necessarie per garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente e per preparare le navi al trasferimento.
- f. **Trasferimento delle imbarcazioni fino all'area di demolizione,** che deve essere dotata delle autorizzazioni e/o certificazioni necessarie: il trasferimento dovrà avvenire previa autorizzazione della competente autorità marittima e nel rispetto delle norme per prevenire gli abbordi a mare e la sicurezza della navigazione.
- g. **Raccolta con cernita dei rifiuti presenti:** l'appaltatore deve provvedere alla raccolta dei rifiuti presenti nella nave: giubbotti salvagente, stracci, coperte, cibo deperito, ecc. La cernita e il prelievo dei rifiuti deve avvenire, per quanto possibile, con criteri selettivi che portino alla separazione dei materiali, in aree appositamente allestite, per categorie omogenee, e con modalità tali da assicurare la massima tutela della salute dei lavoratori impiegati, anche dal punto di vista del rischio sanitario/biologico.
- h. **Bonifica da liquidi:** devono essere aspirati dalle sezioni di scafo/vani motori, gli oli e le acque di sentina, gli oli motore e lubrificanti, i carburanti e gli altri oli eventualmente presenti. I liquidi prelevati dovranno essere recuperati e/o smaltiti in modo conforme alla vigente normativa sui rifiuti, previo assolvimento delle formalità doganali.
- i. **Rimozione dei materiali pericolosi presenti a bordo.** La rimozione e lo smaltimento dei materiali contenenti amianto deve avvenire nel rispetto della normativa di settore, da parte di Società iscritta all'albo gestori ambientali nella specifica categoria.
- j. **Demolizione degli scafi delle imbarcazioni.** In caso di ATI, tale attività è considerata la prestazione principale.
- k. **Raccolta con cernita del materiale prodotto dalla demolizione.** La demolizione dei natanti può produrre un insieme relativamente eterogeneo di materiali: metallo (motori, organi metallici di trasmissione, serbatoi, ecc.), fasciame di legno, fasciame di legno contaminato da sostanze pericolose,

plastica, stracci, batterie ed accumulatori di energia elettrica, ecc. La cernita e il prelievo dei rifiuti deve avvenire, per quanto possibile, con criteri selettivi che portino alla separazione dei materiali, in aree appositamente allestite, per categorie omogenee, prediligendo metodologie finalizzate al recupero e al riutilizzo dei materiali prodotti.

- l. **Trasporto via terra:** il trasporto dei materiali dovrà avvenire con mezzi idonei ed autorizzati ai sensi della vigente normativa.
- m. **Avvio allo smaltimento/recupero:** le attività di recupero e/o smaltimento devono essere effettuate presso impianti appositamente autorizzati.
- n. **Eventuale stoccaggio temporaneo:** ove necessario, è onere dell'Appaltatore la realizzazione di idonee opere o sistemi anche provvisori o eventualmente mobili, atti al confinamento od al temporaneo stoccaggio dei materiali durante le varie fasi di movimentazione, od in attesa del loro carico su idonei mezzi di trasporto.

Lo stoccaggio temporaneo deve comunque avvenire in aree appositamente adibite e in contenitori opportunamente contrassegnati, con caratteristiche di resistenza meccanica e chimico-fisica compatibili con lo stato fisico e la composizione chimica del rifiuto.

- o. **Ripristino delle aree di lavoro:** a conclusione delle attività, laddove necessario, è onere dell'Appaltatore il ripristino delle aree di lavoro, rimuovendo eventuali detriti e materiale prodotto dalla attività appaltate.

Fatto salvo quanto esplicitamente previsto degli altri articoli del presente capitolato, la sopraesposta sequenza è da intendersi come "indicativa", in quanto l'Appaltatore è libero di organizzare il servizio con modalità e mezzi di sua scelta, purché nel rispetto della vigente normativa e dei termini generali del contratto.

4. Trasferimento delle imbarcazioni

1. Qualora l'Appaltatore intenda trasferire la nave al di fuori del porto di Reggio Calabria dovrà darne preventiva comunicazione all'Ufficio delle Dogane di Reggio Calabria, con almeno una settimana di preavviso. Il trasferimento dovrà avvenire con modalità conformi alla normativa sulla navigazione marittima e sulla prevenzione degli abbordi a mare.
2. L'acquisizione dei permessi e delle autorizzazioni necessarie, come anche le spese necessarie o conseguenti al trasferimento, sono a carico esclusivo dell'Appaltatore.
3. È vietato il trasferimento delle navi all'esterno del territorio nazionale.

5. Gestione ambientale dei rifiuti e del materiale prodotto dallo smantellamento delle navi.

1. Dopo l'affidamento del servizio e, contestualmente, del materiale da rimuovere, l'Appaltatore deve operare, ai fini della normativa vigente in materia ambientale, come **detentore** dei rifiuti da smaltire/recuperare e di quelli comunque prodotti durante le attività.
2. È onere dell'Appaltatore provvedere all'attribuzione del **codice CER** dei rifiuti prodotti, previo campionamento e analisi da parte di un laboratorio accreditato, ai fini del corretto avvio allo smaltimento/recupero del materiale ai sensi della normativa vigente in materia. Il costo del servizio di analisi dei campioni è compreso nel costo complessivo dell'offerta proposta. Il Direttore per l'Esecuzione del Contratto (D.E.C.) potrà richiedere in qualsiasi momento copia delle certificazioni analitiche rilasciate dal laboratorio accreditato.
3. All'interno della nave potrebbero essere presenti materiali contenenti **fibre di amianto**. In caso fossero presenti detti materiali, lo smantellamento delle strutture contenenti amianto dovrà avvenire nel pieno rispetto delle normative di settore, da parte di ditta dotata delle necessarie autorizzazioni. L'Appaltatore è tenuto a trasmettere al D.E.C. l'elenco dei siti utilizzati per il recupero/smaltimento dei rifiuti prodotti. Questi siti dovranno essere muniti delle necessarie autorizzazioni e certificazioni previste per lo specifico recupero/smaltimento.

6. Ulteriori prescrizioni in materia di tutela ambientale

1. Qualora le attività svolte dall'Appaltatore prevedano la produzione, il trattamento, lo stoccaggio o la movimentazione di **materiali polverulenti**, l'Appaltatore deve darne preventiva comunicazione al D.E.C.. Permane comunque l'onere e la responsabilità esclusiva dell'Appaltatore per l'adempimento di quanto previsto dalla normativa in materia di emissioni in atmosfera.

7. Assolvimento delle formalità doganali e vendita del materiale prodotto dalla demolizione

1. L'appaltatore è autorizzato a vendere, riutilizzare o avviare a smaltimento/riuso/recupero il materiale ricavato dalla demolizione delle navi.
In considerazione della natura e della tipologia della unità navale da demolire, è concesso il recupero integrale di tutti gli elementi prodotti dallo smantellamento della nave (compresi i motori, il carburante ancora presente a bordo, le attrezzature tecniche, il mobilio, ecc.), che saranno considerati di proprietà dell'Appaltatore. Ai fini dell'assolvimento dei diritti doganali, collegati all'importazione, sarà cura dell'Appaltatore predisporre l'elenco con le caratteristiche essenziali identificative dei materiali che si intendono recuperare.
2. L'imbarcazione oggetto del servizio è da considerarsi in regime di "deposito doganale". È onere esclusivo dell'Appaltatore l'assolvimento delle obbligazioni doganali collegate all'importazione dei rifiuti, dei rottami, del carburante, dei lubrificanti e di qualsiasi materiale recuperato dopo la demolizione del natante, con

pagamento degli eventuali diritti. I costi connessi a tale onere sono a carico esclusivo dell'Appaltatore e non sono scontabili o detraibili dall'importo offerto dall'Aggiudicatario alla Stazione Appaltante.

3. Le informazioni di dettaglio sulle formalità doganali da assolvere possono essere richieste presso l'Ufficio delle Dogane territorialmente competente sul luogo ove si intende effettuare la distruzione della nave.

8. Prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro

1. È onere dell'appaltatore la predisposizione di adeguata segnaletica di sicurezza, nonché qualsiasi altro provvedimento previsto dalla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (*Testo Unico Sicurezza Lavoro*) e del D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 272 (*Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485*)
2. La prestazione appaltata è qualificabile come "servizio" e non come "lavoro"; deve comunque essere trasmesso al D.E.C., entro la data prevista per la consegna del servizio, un documento analogo al P.O.S. (Piano Operativo di Sicurezza), con i contenuti minimi indicati al punto 3.2 dell'Allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, comprensivo dei nominativi del Direttore Tecnico delle Attività, del Responsabile della Sicurezza e del personale impiegato per le attività (dipendenti dell'Impresa e lavoratori autonomi), con l'indicazione delle qualifiche e delle specifiche mansioni.
3. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e della Determinazione n. 3/08 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, si specifica che non sono previste lavorazioni in aree nella disponibilità giuridica dell'Agenzia e, pertanto, non vi sono oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi di interferenza. Laddove sorgesse la necessità di effettuare attività in aree nella disponibilità giuridica dell'Agenzia e vi siano rischi da interferenze delle lavorazioni, l'Amministrazione provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e, in particolare, alla formulazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza, contenente le misure da adottare per eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti dalle interferenze delle lavorazioni e la stima dei costi, che saranno a carico dell'Appaltatore.

9. Provvista dei mezzi d'opera

1. L'Appaltatore è libero di scegliere i mezzi d'opera che ritiene più opportuni e idonei per l'espletamento del servizio, i quali dovranno tuttavia possedere i requisiti e le certificazioni di settore rilasciati dagli organi competenti. I mezzi d'opera devono, inoltre, essere dotati dei dispositivi idonei per la tutela della sicurezza dei lavoratori ai sensi della normativa vigente.

2. A richiesta dell'Amministrazione, l'Appaltatore deve dimostrare di avere adempiuto alle prescrizioni della legge ove contrattualmente siano state poste a suo carico, e di aver pagato le indennità per le occupazioni temporanee o per i danni arrecati.

10. Esecuzione anticipata del contratto e tempi per l'ultimazione delle attività.

1. Si specifica che, considerata l'urgenza, il contratto verrà eseguito in via anticipata, ai sensi dell'art. 11, commi 9 e 12, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. e dell'art. 302 del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.
2. La consegna del servizio e l'affidamento della nave all'Appaltatore ai fini della demolizione avviene entro n. 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva.
3. Il tempo assegnato per l'esecuzione del contratto è pari a 160 (centosessanta) giorni naturali, calcolati a partire dalla data di consegna del servizio. Qualora l'Appaltatore, per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare il servizio nei termini fissati, può chiedere all'Amministrazione una proroga del termine stabilito, con istanza motivata presentata almeno 7 (sette) giorni naturali e consecutivi di anticipo sulla scadenza contrattuale; la risposta in merito all'istanza di proroga, sarà resa dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), sentito il D.E.C., come previsto dall'art.159 del d.P.R. n. 207/2010.

11. Consegna del servizio e affidamento delle navi ai fini della distruzione.

1. Dopo la comunicazione di aggiudicazione del servizio, il D.E.C., previa autorizzazione del R.U.P., fissa la data per la consegna del servizio presso il Porto di Reggio Calabria, con le modalità previste dagli artt. 302, 303 e 304 del D.P.R. n. 207/2010.
2. Durante la consegna del servizio e della nave viene redatto un apposito verbale, in contraddittorio tra l'Appaltatore e il D.E.C., in cui è attestata la rispondenza degli stati di fatto rispetto agli elaborati contrattuali e il fatto che i luoghi interessati dal servizio sono liberi da persone o cose e che in ogni caso lo stato degli ambienti è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione delle attività, come prescritto dall'art.304 del d.P.R. n. 207/2010.
3. L'affidamento della nave ai fini della distruzione comporta automaticamente l'assunzione di ogni responsabilità derivante da eventuali danni provocati a terzi, luoghi, cose o servizi, da danni ambientali e per ogni altra forma di responsabilità connessa all'esatta esecuzione del servizio. In particolare, eventuali oneri derivanti dall'affondamento delle navi e/o dalla dispersione di materiali inquinanti nella matrice ambientale, dopo l'affidamento delle navi all'Aggiudicatario, sono da considerarsi interamente a carico dell'Appaltatore.

12. Consegna del Piano Operativo delle Attività.

1. Contestualmente alla consegna del servizio, l'Appaltatore presenta al D.E.C. un *Piano Operativo delle Attività*, a cui lo stesso Appaltatore è obbligato ad attenersi, da considerare come parte integrante e sostanziale del contratto d'Appalto.
2. Il *Piano Operativo delle Attività* deve contenere:
 - a) le modalità previste per l'esecuzione del servizio, con individuazione delle fasi di esecuzione del servizio e dei nominativi delle imprese che eseguono le varie attività;
 - b) il cronoprogramma delle attività da eseguire, redatto in forma di "diagramma di Gantt" o analogo, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. Il cronoprogramma deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dal Direttore dell'Esecuzione, mediante apposizione di un visto, entro 2 (due) giorni dalla data di ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che il D.E.C. si sia pronunciato, il cronoprogramma si intenderà accettato.
 - c) il nominativo e il recapito telefonico del Direttore Tecnico delle Attività per l'impresa (e degli eventuali sostituti), che deve garantire la massima reperibilità durante lo svolgimento delle attività;
 - d) i siti previsti per l'avvio allo smaltimento/recupero e per eventuali depositi intermedi;
 - e) il documento analogo al P.O.S. (Piano Operativo di Sicurezza), di cui all'art. 8 del presente capitolato.
3. Eventuali modifiche al *Piano Operativo delle Attività* dovranno essere tempestivamente comunicate al Direttore dell'Esecuzione del contratto.

13. Ultimazione delle attività.

1. L'ultimazione delle attività (consistente nell'avvio allo smaltimento/recupero di tutto il materiale ricavato dalla demolizione della nave), appena avvenuta, deve essere comunicata dall'Appaltatore al D.E.C. Quest'ultimo effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione, ai sensi dell'art.309 del d.P.R. n. 207/2010.
2. Laddove la demolizione della nave avvenga, in tutto o in parte, in aree appositamente allestite e autorizzate, all'esterno di Cantieri Navali stabili (ad esempio, in banchine o bacini, ecc.), ad ultimazione delle attività, l'Appaltatore richiederà alla competente Capitaneria di Porto il rilascio del verbale di verifica della buona esecuzione previsto dal punto d) della Circolare del 13 febbraio 2003 della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'Appaltatore è tenuto in ogni caso a richiedere ad ultimazione del servizio, all'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione ad operare nell'area concessa per l'effettuazione delle operazioni di demolizione della nave, l'attestazione che la suddetta area è stata riconsegnata libera da qualsiasi residuo di

lavorazione e nello stesso stato in cui si trovava precedentemente alla consegna (attestazione di regolare ripristino dei luoghi).

14. Sorveglianza sulle attività e verifica della conformità del servizio

1. Il D.E.C., con l'eventuale collaborazione dei propri assistenti e/o di funzionari doganali appositamente incaricati, verifica durante le attività la regolare esecuzione del servizio ai sensi degli artt.313 e 314 del d.P.R. n. 207/2010.
2. La verifica finale di conformità del servizio, con le modalità di cui agli artt.318 e 319 del d.P.R. n.207/2010, è effettuata dal D.E.C., previa acquisizione:
 - dalla quarta copia dei formulari rifiuti del materiale smaltito/recuperato;
 - dal verbale di verifica della buona esecuzione da parte della Capitaneria di Porto (se necessario);
 - dell'attestazione di regolare ripristino dei luoghi (se necessario);
 - dei certificati di campionamento dei rifiuti per l'attribuzione del codice C.E.R.;
 - dei documenti attestanti l'assolvimento delle obbligazioni doganali;
 - di ogni altra documentazione che si rende necessaria per l'effettuazione della verifica di conformità e/o che sarà richiesta dal D.E.C.
 - della prova del pagamento del corrispettivo alla Stazione Appaltante

A conclusione della verifica di conformità definitiva, sarà emesso, ai sensi dell'art.322 del d.P.R. n.207/2010, il certificato di verifica di conformità.

15. Ritardi sull'esecuzione del servizio

1. Nel caso di ritardo sulla ultimazione del servizio si applica ai sensi dell'art.145 del d.P.R. n.207/2010 una penale di €120,00, per ogni giorno di ritardo, a carico della garanzia, a tutela del corretto adempimento del contratto.
2. Resta salvo quanto previsto dal D.Lgs. n. 163/2006 e relativo regolamento di attuazione in materia di gravi inadempimenti e di ogni ulteriore azione per il risarcimento degli eventuali danni.

16. Disciplina e buon ordine delle aree di lavoro

1. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine delle aree di lavoro e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
2. L'Appaltatore, tramite il Direttore Tecnico delle Attività assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del servizio. La direzione delle attività è assunta dal Direttore Tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'Appaltatore, il cui nominativo deve essere comunicato in sede di consegna del servizio.
3. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto ha il diritto, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, di esigere il cambiamento del Direttore Tecnico delle Attività e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.
4. L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'Amministrazione per la malafede o la frode dei medesimi nell'espletamento del servizio affidato.

17. Responsabilità per danni e Assicurazioni

1. L'affidamento delle navi ai fini della distruzione comporterà automaticamente l'assunzione di ogni responsabilità derivante da eventuali danni provocati a terzi, luoghi, cose o servizi, da danni ambientali e di ogni altra forma di responsabilità connessa all'esatta esecuzione del servizio. In particolare, eventuali oneri derivanti dall'affondamento delle navi o dalla dispersione di materiali inquinanti nella matrice ambientale, dopo l'affidamento delle unità navali all'aggiudicatario, sono da considerarsi interamente a carico dell'Appaltatore.
2. Sarà obbligo dell'Aggiudicatario di ciascun lotto produrre all'Amministrazione una garanzia a tutela del corretto adempimento del contratto, rilasciata con modalità analoghe a quelle previste dall'art. 113 del D.Lgs. n. 163/06, di importo pari ad €116.000,00, fatta salva l'ipotesi di riduzione di cui all'art. 75, comma 7, del medesimo decreto.
3. L'Appaltatore ha l'obbligo di stipulare una specifica polizza assicurativa C.A.R. (*Contractors All Risks*), che garantisca sul danneggiamento totale o parziale di infrastrutture, macchinari, veicoli, servizi, beni mobili ed immobili ed attrezzature, danni diretti ed indiretti relativi all'esecuzione del servizio e alla corretta conduzione dello stesso, oltre che da responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera e da inquinamento ambientale, con esclusivo riferimento all'appalto in questione, con massimale per sinistro non inferiore ad €5.00.000,00 (cinquecentomila/00), con validità comunque non inferiore a quella del contratto.
4. In alternativa alla stipula della polizza appena sopra descritta, l'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza C.A.R. già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice della stessa, nella quale espliciti che la polizza in questione copra anche il

servizio svolto per conto dell'Amministrazione, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore €500.000,00 (cinquecentomila/00).

5. La predetta polizza dovrà essere presentata all'Amministrazione prima della consegna delle attività.
6. L'Appaltatore è comunque obbligato a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione dalle eventuali pretese, sia giudiziarie che stragiudiziali, che soggetti terzi dovessero avanzare verso l'amministrazione medesima per cause riconducibili alle attività dell'Appaltatore.
7. Gli oneri economici derivanti dalle coperture assicurative di cui sopra rimangono a carico dell'Impresa e si intendono compresi nell'offerta economica presentata dall'Impresa medesima.

18. Subappalto

1. Fermo restando che il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art.116 del D.Lgs. n. 163/06, e che pertanto l'Aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni relative al servizio in appalto, per l'esecuzione delle attività di cui al presente capitolato l'Aggiudicatario può tuttavia avvalersi del subappalto o dell'affidamento in cottimo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 118 del D.Lgs. n. 163/06, nel rispetto delle condizioni stabilite in tale norma, previa autorizzazione della Stazione Appaltante e solo per le parti del servizio a tal fine indicate in sede di offerta.
2. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
3. Data la particolare natura del servizio, nel quale il corrispettivo per l'Appaltatore consiste nella possibilità di recuperare e rivendere con guadagno o riutilizzare i materiali derivati dalla demolizione delle navi, il limite del 30% per i subappalti o cottimi, previsto dall'art. 118 del D.Lgs. n. 163/06, va calcolato sul totale del "volume d'affari" stimato, pari a €116.000,00.
4. L'Aggiudicatario rimane solidalmente responsabile verso l'Amministrazione dell'operato dei terzi subappaltatori per eventuali ritardi e/o inadempimenti.
5. L'Appaltatore, che intende ricorrere al subappalto o all'affidamento in cottimo, deve formulare un'apposita richiesta di autorizzazione alla Stazione Appaltante, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni subappaltate, presentando:
 - a. istanza di autorizzazione al subappalto;
 - b. copia autentica del contratto di subappalto, nel quale deve essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010;
 - c. dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione dovrà essere rilasciata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio;
 - d. dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.

Lgs. n. 163/2006;

- e. certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente capitolato in relazione alla prestazione subappaltata;
6. L'affidamento in subappalto è permesso nei confronti di Raggruppamenti di Impresa. In tal caso, unitamente alla richiesta di autorizzazione al subappalto, deve essere prodotto anche il mandato collettivo speciale con rappresentanza, relativo all'associazione sub-affidataria, conferito all'Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti, nella forma di scrittura privata autenticata (o copia autenticata di esso) dal cui testo risulti espressamente:
- che le imprese che assumono il subappalto si sono costituite in raggruppamento temporaneo tra loro;
 - che detto raggruppamento temporaneo fra imprese persegue il fine di eseguire servizi in subappalto, con espressa indicazione dell'appalto principale nonché dei servizi affidati in subappalto;
 - che l'esecuzione del subappalto determina la responsabilità solidale di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento stesso nei confronti dell'Appaltatore committente oppure, se presentata da imprese costituite in raggruppamento temporaneo di tipo "verticale" o ai sensi dell'art. 92, comma 4 del D.P.R. n.207/2010, determina, nei confronti dell'Appaltatore committente, la responsabilità dell'Impresa capogruppo per la parte di opera dalla stessa assunta e la responsabilità dell'Impresa capogruppo e delle Imprese mandanti per le parti di opera da queste ultime assunte;
 - che il mandato stesso è gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti dell'Appaltatore committente;
 - che all'Impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle Imprese mandanti nei confronti dell'Appaltatore committente in relazione al subappalto, anche dopo il certificato di regolare esecuzione dei servizi eseguiti fino all'estinzione di ogni rapporto;
7. Fatto salvo l'integrale richiamo a quanto stabilito dall'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% delle prestazioni affidate o di importo superiore ad €100.000,00 e qualora l'incidenza del costo del lavoro sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.

È fatto obbligo all'Aggiudicatario di comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i sub contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

19. Normativa anticorruzione

1. I dipendenti dell'Amministrazione sono tenuti a conformarsi alle disposizioni contenute nel "*Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*" di cui al d.P.R. del 16 aprile 2013, n. 62 e nel "*Codice di comportamento dei dipendenti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli*" adottato con determinazione n. 4755 del 28 aprile 2014, disponibili sul sito internet istituzionale www.agenziadoganemonopoli.gov.it

(sezione: Amministrazione Trasparente → Disposizioni Generali → Atti generali”).

2. I *codici di comportamento* di cui al precedente comma sono parte integrante e sostanziale del contratto, anche qualora non materialmente allegati allo stesso.
3. L'Appaltatore si obbliga, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto dei codici di comportamento di cui al comma 1.

La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da dette violazioni derivino danni all'Agenzia.

20. Normativa di Riferimento

1. L'Appaltatore è tenuto contrattualmente all'esatta osservanza delle norme vigenti al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, stabilite oltre che dal presente Capitolato tecnico di Appalto:
 - a) da tutte le leggi e le norme in vigore per l'esecuzione di servizi;
 - b) dalle leggi e disposizioni vigenti circa la previdenza sociale, le assicurazioni dei lavoratori e la prevenzione degli infortuni;
 - c) dalle disposizioni vigenti sulle assunzioni obbligatorie;
 - d) dalle leggi e dai patti sindacali;
 - e) da tutte le norme in materia di antimafia;
 - f) da tutte le leggi in vigore relative alla sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro.
 - g) da tutte le leggi in vigore relative alla tutela dell'ambiente.
 - h) da ogni altra disposizione normativa vigente applicabile al servizio in oggetto.
2. La principale normativa di riferimento è la seguente:
 - D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. – *Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*;
 - D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. – *Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»*;
 - D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. – *Norme in materia ambientale*;
 - D.M. 29 luglio 2004, n. 248 - *Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto*;
 - D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. – *Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*;
 - D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 272 - *Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485*.

- D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257 - *Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro;*
- Circolare Presidenza del Consiglio 13 febbraio 2003 - *Distruzione di imbarcazioni utilizzate per reati di immigrazione clandestina;*
- d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 – *Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale;*
- Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 e s.m.i. - *Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione;*
- D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328 e s.m.i. - *Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima);*
- Legge 27 dicembre 1977, n. 1085 - *Ratifica ed esecuzione della convenzione sul regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare;*
- Legge 29 settembre 1980, n. 662 - *Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi;*
- Legge 4 giugno 1982, n. 438 - *Adesione ai protocolli relativi alle convenzioni internazionali rispettivamente per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e per la salvaguardia della vita umana in mare.*
- Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., concernente la tracciabilità dei flussi finanziari;
- D.P.R. del 16 aprile 2013, n. 62 “*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*”.

Annesso A – Scheda tecnica “Fedel Moon”

IMO n° : 7639599

Nominativo Internazionale: “Fedel Moon”

Tipo : General Cargo Ship

Anno di Costruzione : 1977

Bandiera : Panama

Lunghezza fuori tutto (dati riportati sul safety plan): 86,50 m

Larghezza (dati riportati sul safety plan): 13.00 m

Potenza Motore 1430 kW